

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5301 del 04/10/2017
Oggetto	Rif. SUAP 8420/2016. DPR n. 59/2013 Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) Ditta EMILIAMBIENTE SpA per il depuratore di SALSOMAGGIORE TERME. Adozione AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5493 del 03/10/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno quattro OTTOBRE 2017 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

## IL DIRIGENTE

### VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il DPR 160/2010;
- la L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;
- la DGR 2236/2009 e s.m.i.;
- il "Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'aria" approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 28/03/2007;
- la Deliberazione Assembleare Progr. n.115 del 11/04/2017 "Approvazione del Piano Aria Integrato regionale";
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286/2005 e delle successive linee guida della Delibera di G.R. n. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P. - Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A + B);
- il DPR 19/10/2011, n. 227;
- la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- la Legge Regionale 9 maggio 2001, n. 15;
- la D.G.R. 673/2004;
- la classificazione acustica comunale;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

**VISTO:**

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 7/2016 a Paolo Maroli;
- la nomina a Responsabile del Procedimento conferita con DET-2016-268 del 31/03/2016 a Beatrice Anelli;

**CONSIDERATO:**

- la domanda trasmessa dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme in data 07/04/2016 prot. n. 8896/6/9 e acquisita al protocollo Arpae n. PGPR 5075 del 08/04/2016, presentata dalla Ditta EmiliAmbiente SpA nella persona del Sig. Dino Pietralunga in qualità di Legale Rappresentante e gestore, con sede legale in Fidenza, Via Gramsci n. 1/B per il depuratore di Salsomaggiore Terme, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 in riferimento al seguente titolo:
  - **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.** per cui la Ditta risulta essere stata autorizzata in acque superficiali dalla Provincia di Parma in data 16/04/2012 n. 914;
  - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.** La Ditta risulta autorizzata dalla Provincia di Parma con Determinazione del Dirigente N. 1426/2015 del 08/07/2015, aggiornata dalla Determinazione del Dirigente N. 2137/2015 del 22/10/2015;
  - **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**
- che in data 21/03/2017 prot. n. PGPR 5363 è pervenuta, tramite SUAP, la documentazione a completamento dell'istanza richiesta da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma con nota prot. n. PGPR 7223 del 11/05/2016;

**RILEVATI**

- i seguenti pareri/relazioni tecniche pervenuti a seguito di specifiche richieste di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma inviate con note prot. n. PGPR 5769 e prot. n. PGPR 5773 del 27/03/2017;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpae.emr.it

- il parere favorevole in merito agli aspetti di competenza espresso dal Comune di Salsomaggiore Terme con nota del 06/04/2017 prot. n. 9545/VI-9, acquisito al prot. Arpae n. PGPR 6741 del 06/04/2017, *allegato alla presente per costituirne parte integrante*;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza per la matrice scarichi idrici espresso da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 7619 del 20/04/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;
- la documentazione integrativa della Ditta del 01/06/2017 prot. n. 3862 pervenuta in data 06/06/2017 prot. Arpae n. PGPR 10592;
- la relazione tecnica favorevole in merito agli aspetti di competenza per la matrice emissioni in atmosfera, espressa da Arpae Sezione Provinciale di Parma con nota prot. n. PGPR 16901 del 05/09/2017, *allegata alla presente per costituirne parte integrante*;

#### **CONSIDERATO in riferimento all'autorizzazione agli scarichi:**

- che nel corso dell'istruttoria di AUA in oggetto, la Ditta ha dichiarato, in riferimento all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, *"...l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue..."*;
- che la consistenza dell'agglomerato di riferimento ("Salsomaggiore Terme") espresso in abitanti equivalenti è superiore a 10.000 AE: in particolare risulta indicata pari a 25.804 A.E. nella D.G.R. 201/2016 avente per oggetto: Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane";
- che la fognatura in oggetto non rientra nei termini della disinfezione in continuo individuati dall'AUSL;
- che vengono dichiarati presenti scarichi di tipo produttivo in fognatura dalla documentazione depositata agli atti;
- che l'impianto rientra nel "Protocollo metodologico per il controllo degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane" tra gli impianti di potenzialità superiore a 2.000 A.E.;
- che risulta attualmente presente, per la tipologia di agglomerato, un sistema depurativo conforme a quanto richiesto dal D.Lgs 152/06 s.m.i. e specificato in particolare nella D.G.R. 201/2016 e nelle circolari regionali applicative;
- che, come da comunicazione del Gestore, il trattamento di rifiuti riguarda i seguenti codici CER: 20.03.04 fanghi delle fosse settiche, 20.03.06 rifiuti della pulizia delle fognature, 19.08.05 fanghi prodotti da trattamento delle acque reflue urbane, nella quantità totale annua di 4.020 ton/anno;
- che i codici CER 19.08.05, 20.03.04, 20.03.06, si considerano rientranti nella specifica disciplina richiamata dall' art.110 del D.Lgs.152/06 smi;

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- che lo scarico ricade in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, così come individuato dalla Provincia di Parma nella Variante al P.T.C.P. -Approfondimento in materia di Tutela delle Acque;
- che l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane risulta ubicato all'interno della fascia B del torrente Ghiara, così come individuate nella carta C.1.5 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
- che la Società EmiliAmbiente S.p.A. ha il ruolo di Gestore del Servizio Idrico Integrato per il Comune di Salsomaggiore Terme;
- che il Comune di Salsomaggiore Terme rimane proprietario delle opere di fognatura e depurazione;

#### **EVIDENZIATO ALTRESI'**

la nota della Ditta EmiliAmbiente SpA del 01/06/2017 prot. n. 3862 e sopra richiamata in cui si rileva che la documentazione è firmata dal Sig. Giuseppe Cerri in qualità di "...*Presidente di EmiliAmbiente spa...*";

#### **RITENUTO**

sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

#### **CONSIDERATO**

che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta la Arpae Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

### **DETERMINA**

#### **DI ADOTTARE**

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta EmiliAmbiente SpA nella persona del Sig. Giuseppe Cerri in qualità di Presidente e gestore, con sede legale in Fidenza, Via Gramsci n. 1/B per il depuratore di Salsomaggiore Terme, relativo all'esercizio dell'attività di "depuratore di acque reflue urbane", comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- ➔ **autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

- ➔ autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- ➔ comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

**SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:**

per gli scarichi idrici di specifica competenza Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma, che si individua come di seguito:

- Denominazione fognatura: rete fognaria comunale di Salsomaggiore;
- Corpo idrico recettore: Torrente Ghiara;
- Bacino: Torrente Stirone;
- Tipo di Fognatura: acque miste;
- Impianto di trattamento: depuratore biologico a fanghi attivi con denitrificazione e defosfatazione;
- Potenzialità totale impianto: 30.000 A.E.;
- Abitanti Equivalenti Serviti: 25.380 A.E. + 365 A.E. dal trattamento "rifiuti";
- Volume max scaricato: 8.521 mc/g;
- Portata max in corrispondenza dello scarico: 98 l/s;

si prende atto inoltre della presenza, così come indicati da EmiliAmbiente Spa nella domanda di AUA sopra richiamata, di 35 sfioratori ma privi degli specifici dati tecnici che dovranno essere tempestivamente inviati, appena in possesso, da parte del Gestore del S.I.I., così come indicato nella disposizione 10) sotto riportata, al fine del completo e adeguato recepimento nell'Autorizzazione Unica Ambientale del depuratore di Salsomaggiore;

nel rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate, nella relazione tecnica di Arpae Sezione Provinciale di Parma del 20/04/2017 prot. n. PGPR 7619 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché al rispetto delle seguenti disposizioni:

- 1) Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3 sono costituiti dai seguenti codici CER: 19.08.05, 20.03.06 e 20.03.04; la presente esclude la facoltà di ritiro e trattamento de reflui e/o rifiuti vari, non contemplati nella normativa in oggetto, in particolare dall'art. 110

comma 3 e non conformi a quanto autorizzato con la presente determina. Per quanto qui non contemplato e prescritto, dovranno essere acquisite le eventuali specifiche autorizzazioni ai sensi delle norme vigenti nelle specifiche materie.

2) Gli unici rifiuti autorizzati con la presente ad essere trattati ai sensi dell'art. 110 comma 3, per i soli codici CER sopra menzionati, dovranno prioritariamente provenire dai comuni dove già oggi viene effettuata la gestione del servizio idrico integrato da parte di EmiliAmbiente SpA nel rispetto dei quantitativi massimi ammessi e della documentazione allegata alla domanda in oggetto. Tutto ciò nel rispetto degli attuali orientamenti ed indirizzi del Servizio idrico Integrato. Tuttavia, qualora le condizioni strutturali e gestionali nonché le caratteristiche e le capacità depurative dell'impianto di depurazione non fossero più in grado di sostenere tale funzione, oppure per sopravvenute disposizioni normative, si provvederà a rivedere le disposizioni specifiche di detto atto. Il piano programma che rilevi i conferimenti di rifiuti di cui sopra allo scopo di evidenziare il non superamento della massima quantità di trattamento dovrà essere costantemente aggiornato e inviato ad Arpae Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma.

3) Il trattamento e l'immissione nell'impianto dei reflui e dei "fanghi" deve avvenire attraverso sistemi dedicati tali da garantire, in ogni condizione, le operazioni di ispezioni di ispezioni e campionamento da parte degli Enti di controllo.

4) I reflui dovranno essere immessi nel corpo idrico ricettore sopra identificato nel rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla tabella 1 e dalla tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. Parte Terza, per la categoria di agglomerato corrispondente. Inoltre, si dovranno rispettare, anche i limiti previsti dalla tabella 2 dello stesso dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per il fosforo e l'azoto totale in quanto ricadente in bacino drenante afferente ad area sensibile. Ricadendo in un'area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B, lo scarico è soggetto ai seguenti valori limite: Azoto totale  $\leq 15$  mg N/l (compreso quello ammoniacale); Azoto ammoniacale totale  $\leq 5$  mg N/l. Tuttavia qualora la destinazione del corpo idrico ricettore richiedesse, in futuro, di stabilire per lo scarico oggetto della presente autorizzazione limiti di emissione più restrittivi di quelli suindicati, questi verranno comunicati da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma al Titolare del presente provvedimento.

5) Il numero, la frequenza degli autocontrolli e le procedure per l'archiviazione dei risultati dovranno essere adeguati a quanto previsto dall'allegato 5 del D.Lgs.152/06 Parte Terza. In particolare andranno rispettati i disposti del "Protocollo d'intesa per il controllo degli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane".

6) L'impianto deve essere dotato di un sistema di disinfezione del refluo in uscita, che preferibilmente non impieghi il cloro gassoso o l'ipoclorito come agenti disinfettanti, da utilizzarsi in situazioni di emergenza

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert\_dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA**

P.le della Pace, 1 | 43121 PARMA | tel 0521-931781 | www.arpae.it | posta cert\_aopr@cert.arpa.emr.it

sanitaria secondo le indicazioni delle autorità competenti: si dovrà assicurare il limite batteriologico da rispettare sarà: Escherichia Coli  $\leq 5000$  UFC / 100ml..

7) Il Titolare dello scarico, entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, dovrà fornire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma la relazione tecnica aggiornata relativa all'impianto di depurazione con anche indicati il numero di abitanti equivalenti serviti (civili e produttivi) e il volume annuo massimo scaricato.

8) Il Titolare dello scarico dovrà dare riscontro a quanto previsto dall'art. 11 delle norme di attuazione della Variante del P.T.C.P.- 2008 della Provincia di Parma in merito ai misuratori di portata.

9) Il Titolare dello scarico dovrà verificare l'ottemperanza a quanto previsto dall'art. 23 delle norme di attuazione della Variante del P.T.C.P.- 2008 della Provincia di Parma in materia di tutela delle acque approvato, in merito alla riduzione del carico inquinante delle acque meteoriche, comunicando ad ARPAE Emilia-Romagna Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, entro sei mesi dal ricevimento del provvedimento finale del SUAP, il risultato di quanto verificato.

10) Gli scolmatori di piena e/o di emergenza si dovranno attivare solo in caso di ingenti aumenti di portata per cause meteorologiche e di particolari condizioni di emergenza. Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento finale rilasciato dal SUAP, bisognerà provvedere a presentare al SUAP Comune di Salsomaggiore Terme al fine della successiva valutazione tutti gli specifici dati tecnici dei 35 sfioratori. Le modalità da seguire sono quelle dettate dalla Direttiva regionale 14.02.2005 n. 286 e successive linee guida concernenti la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nonché dal Piano di indirizzo contenuto nella Variante del PTCP approvato dalla Provincia di Parma e nella Delibera di G.R. n. 1083/2010.

11) Entro il 30 aprile di ogni anno successivo a quello in corso, dovrà pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Sezione Provinciale di Parma la seguente documentazione relativa alla gestione nell'intero anno solare precedente della rete e dell'impianto di trattamento di cui al presente provvedimento:

a) dichiarazione a firma del Titolare del presente atto che attesti l'esatto quantitativo di fanghi prodotti dall'impianto di trattamento con indicazione della ditta cui gli stessi sono stati conferiti, con i relativi estremi dell'atto di autorizzazione in possesso dell'impianto di destinazione finale del fango, nel rispetto della normativa vigente in materia;

b) relazione riassuntiva, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, riguardante gli interventi compiuti sulla rete fognaria e sull'impianto di trattamento, nonché lo stato delle condotte con particolare attenzione ai punti critici della rete fognaria;



c) relazione descrittiva del funzionamento dell'impianto di depurazione, firmata dal responsabile tecnico e dal titolare del presente atto, con un consuntivo, reso anche in forma grafica, delle misurazioni, dei dati e dei risultati dei periodici controlli effettuati, con indicazione dei dati aggiornati ad esso riferiti: numero A.E. serviti (in totale, di carattere civile e di carattere produttivo), portata massima dello scarico, portata massima degli scolmatori di piena e/o di emergenza, nonché il catasto aggiornato degli eventuali scarichi produttivi/industriali autorizzati a scaricare nella pubblica fognatura.

12) E' fatto divieto di consentire l'allaccio di insediamenti produttivi alla rete fognaria oggetto del presente provvedimento senza aver prima dato adeguata comunicazione a Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

13) Per quanto riguarda gli allacci di insediamenti civili, non potrà essere superata la potenzialità massima della rete fognaria tenendo conto che l'eventuale collettamento di altre località o agglomerati dovrà essere preventivamente autorizzato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

14) L'accettazione dei reflui in rete fognaria dovrà sempre e comunque rispettare le caratteristiche stabilite dal regolamento di fognatura adeguato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

15) La rete fognaria dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e dovranno inoltre essere rispettate le disposizioni concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", come previsto dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

16) In caso si verificano imprevisti tecnici, malfunzionamenti o disservizi alla rete fognaria (ivi compreso il rilievo di sversamenti abusivi) e/o agli impianti di trattamento dovrà esserne data immediata comunicazione, ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma e Sezione Provinciale di Parma indicando le cause dell'imprevisto, gli interventi che si intendono porre in essere ed i tempi necessari per il ripristino dello stato di normale funzionamento; dovrà essere altresì data immediata comunicazione ai medesimi Enti sopraindicati dell'avvenuto ripristino dello scarico alle condizioni a regime.

17) Il Titolare dello scarico dovrà recepire ed attuare tutti gli interventi per il mantenimento della qualità delle acque superficiali del corpo recettore dello scarico dell'impianto, impegnandosi a garantire la presenza di manufatti/impianti accessori (quali generatori di corrente) e/o provvisori nel caso si presentino fenomeni di emergenza sul carico in ingresso/uscita all'impianto di trattamento.

18) Dovrà essere tenuto presso l'impianto, a disposizione dell'Autorità di Controllo, un apposito registro (da conservarsi almeno 5 anni dalla data dell'ultima annotazione) sul quale annotare i dati relativi alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto di trattamento (operazioni di manutenzione, operazioni di

estrazione periodica dei fanghi, ...).

19) Lo scarico dovrà essere posto in completa sicurezza da eventi alluvionali e/o di esondazione, nel rispetto dei diritti di terzi. Appena conseguito il parere/nulla osta allo scarico dal Gestore del corpo ricettore, il Titolare dello scarico dovrà far pervenire ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma una dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. riportante gli estremi di tale provvedimento.

20) Nel punto terminale di scarico, dovrà essere mantenuto un apposito misuratore di portata e attrezzato con sistema di campionamento automatico del refluo in uscita dall'impianto, così come già prescritto con la precedente autorizzazione allo scarico del 2012. Dovrà essere disponibile un campionatore automatico fisso refrigerato/refrigerabile.

21) Lo scarico dovrà essere in ogni momento accessibile in corrispondenza o in prossimità del punto di immissione nel corpo idrico recettore ed attrezzato per consentire il controllo ed il campionamento delle acque reflue da parte dell'Autorità competente, inoltre dovrà essere compatibile con il regime idraulico del ricettore, dovrà garantire la tutela dell'ecosistema acquatico dello stesso, non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso.

22) Qualora lo scarico dovesse assumere caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle qui autorizzate, è fatto obbligo, prima dell'attivazione di tali interventi, della presentazione di una richiesta di modifica dell'A.U.A., ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013, con allegato l'aggiornamento della documentazione tecnica presentata a corredo della presente autorizzazione.

23) Considerato che gli interventi proposti rientrano nell'ambito della delimitazione delle fasce fluviali del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale alla luce di quanto disciplinato dal medesimo Piano e da quanto disciplinato dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. del 24.05.2001, con particolare riferimento a quanto previsto dalle "Norme di Attuazione" (artt.9, 19 bis, 29 e 30) e per il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui alla "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B"", allegata alle Norme di Attuazione, la presente autorizzazione deve necessariamente rispettare quanto in esse contenuto.

24) In particolare e nello specifico andrà previsto che le eventuali strutture civili, gli impianti elettrici e le attrezzature elettromeccaniche debbano essere protetti dal danneggiamento durante eventi di piena con tempo di ritorno pari a T2 (non inferiore al tempo di ritorno assunto per la delimitazione della fascia B), secondo quanto prescritto nel punto 4.2.2. della "Direttiva per la riduzione del rischio idraulico degli impianti di

trattamento delle acque reflue e delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ubicati nelle fasce fluviali "A" e "B" e nelle aree in dissesto idrogeologico "Ee" ed "Eb".

25) Entro la delimitazione delle fasce fluviali, il P.A.I. persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

**per le emissioni in atmosfera**, non sono fissati valori limite minimi di emissione in quanto, vista anche la relazione tecnica di Arpae - Sezione Provinciale di Parma del 05/09/2017 prot. n. PGPR/2017/16901, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, risulta che dagli accertamenti eseguiti da Arpae – Sezione Provinciale di Parma il sistema di trattamento fanghi non dà origine ad esalazioni, pertanto allo stato non è prevedibile lo sviluppo di odori.

**per l'impatto acustico**, al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Salsomaggiore Terme del 06/04/2017 prot. n. 9545/VI-9 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

- La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.
- Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.
- Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico.
- Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013.

- Il presente atto è trasmesso al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma e Comune di Salsomaggiore Terme.
- Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.
- Il presente atto è rilasciato esclusivamente al S.U.A.P. Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.
- Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è Beatrice Anelli.


*Istruttore direttivo tecnico Francesco Piccio  
Rif. Sinadoc: 13439/2016*

IL DIRIGENTE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

*(documento firmato digitalmente)*



*prot PGPR 6761 del 06/04/17*

**CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME**  
**SETTORE 3 - TERRITORIO E INFRASTRUTTURE**  
**Servizio Ambiente - Sportello Unico**

viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - C.F. e P.I. 00201150349  
Tel. (0524) 580239 - Telefax (0524) 580299 - [www.comune.salsomaggiore-terme.it](http://www.comune.salsomaggiore-terme.it)

Prot. gen. n. 9545/VI-9

Salsomaggiore Terme, 6 APR 2017

Spett. ARPAE  
V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: [coopr@cert.arpa.emr.it](mailto:coopr@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO:** Istanza di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ai sensi DPR 13/03/2013 n. 59 per Depuratore di Salsomaggiore Terme Capoluogo posto in Salsomaggiore Terme - Bargone Valle - Rif. Prot. SUAP n. 8420 del 05/04/2016. **Parere matrici ambientali.**

In risposta a Vs. nota prot. n. PGPR/2017/5363 (ns. prot. n. 8523 del 27/03/2017) con la quale si richiedono i pareri di competenza relativamente alla pratica in oggetto, vista la documentazione allegata alla richiesta pervenuta al prot. gen. SUAP n. 8420 del 05/04/2016, per quanto riguarda la matrice ambientale impatto acustico ed emissioni in atmosfera si esprime parere favorevole.

Distinti saluti.



*L'Ing. Capo Direttore del Settore 3  
Servizi al Territorio  
(Ing. Rossano Varazzani)*

prot PGPR 4619 del  
20/4/17

Inviato tramite posta interna

ARPAE-SAC  
Struttura Autorizzazioni e Concessioni

**Oggetto:** D.P.R. n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale. (AUA)  
Zona di tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90  
Ditta: EmilAmbiente SpA con sede in via Gramsci n° 1/B Fidenza (Parma)  
impianto depuratore di Salsomaggiore capoluogo in loc. Bargone Valle, Comune di  
Salsomaggiore Terme (Parma)  
Rif. SUAP: 8420/2016  
Rif. ARPAE-SAC: PGPR/2017/5363

Dall'esamina:

della documentazione pervenuta in riferimento alla pratica S.U.A.P. di Salsomaggiore Terme n° 8420/2016, relativa alla domanda presentata per l'istanza di AUA D.P.R. n. 59/2013 dalla EmilAmbiente SpA con sede n° via Gramsci n° 1/B Fidenza (Parma) relativa all'autorizzazione allo scarico dell'impianto trattamento acque reflue denominato "Depuratore capoluogo" sito in loc. Bargone Valle, Comune di Salsomaggiore Terme:

- la domanda di autorizzazione allo scarico;
- di seguito si esprime la valutazione di competenza.

**SCARICHI IDRICI**

Preso atto della documentazione trasmessa inerente:

- allo scarico in acque superficiali delle acque depurate;
- allo scarico dei 35 punti con presenza di sfioratori (SF01, 02, 03, 04, 05, 07, 07A, 08, 09, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48);
- alla rispondenza dei certificati analitici;
- alla autocertificazione riguardante l'invarianza di quanto precedentemente autorizzato.

Considerata la rispondenza dei controlli effettuati da Arpae ai limiti di legge imposti allo scarico relativamente agli anni 2015 e 2016, per quanto di competenza e limitatamente alla documentazione si esprime **parere favorevole** al rinnovo dell'autorizzazione, riconfermando le indicazioni/prescrizioni presenti nella precedente autorizzazione.

Il tecnico incaricato  
Enrico Mozzanica

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Servizio Territoriale di Fidenza  
documento firmato digitalmente

Tecnico incaricato e scarichi idrici: Enrico Mozzanica

Sinadoc-SAC 16.13439

prot PGPR 16901  
del 05/09/17

Struttura Autorizzazioni e Concessioni  
SAC - Arpae  
Parma

Oggetto: D.P.R.n. 59/2013- Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma" L. 26/90; Rif. SUAP: n° 8420/2016; Ditta Emiliambiente Spa, via Gramsci 1/B, Fidenza – Depuratore di Salsomaggiore Terme Capoluogo.

Dall'esamina della documentazione relativa alla domanda presentata per l'istanza AUA D.P.R. n° 59/2013 dalla ditta in oggetto, pervenuta dallo SUAP in data 07/04/2016 e successiva integrazione del 17/03/2017, nonché la nota prodotta dalla stessa Emiliambiente Spa in data 06/06/2017 ed acquisita da Arpae con PGPR/2017/10592, in relazione alle matrici ambientali coinvolte si forniscono le seguenti valutazioni.

Matrice emissioni in atmosfera.

Considerato che:

- la linea di solidificazione dei fanghi di supero derivati dalla depurazione biologica delle acque reflue urbane del capoluogo di Salsomaggiore Terme è stata oggetto di un radicale rifacimento.
- Detto intervento ha comportato la sostituzione della precedente nastro pressa con una coclea a vite, posta nel medesimo locale chiuso dove era insistente il sistema di trattamento rimosso. Il fango in arrivo dalla vasca di ispessimento è aspirato con una pompa monovite e convogliato tramite una conduttura metallica chiusa. Ad esso è poi addizionato il polielettrolita anch'esso movimentato con una pompa monovite dedicata. La miscela così ottenuta è omogenizzata "on line" ed inviata alla già citata coclea a vite, che effettuata una rivoluzione completa ogni minuto. Ciò comporta la separazione solido – liquido. Il refluo è reimpresso in testa al depuratore, sempre tramite conduttura chiusa, mentre il fango solidificato è convogliato tramite un elevatore chiuso in un cassone scarrabile, in attesa del conferimento ad un impianto autorizzato. Tale cassone è posto al di sotto di una tettoia ed è dotato di un proprio telone di copertura per la protezione del carico durante il trasporto.
- Con ispezione effettuata in data 04/09/2017 si è accertato che al momento detto sistema di trattamento fanghi non dà origine ad esalazioni, pertanto allo stato non è prevedibile lo sviluppo di odori.

Visti i disposti delle Norme del CRIAR, allegato n. 2 p.ti 4.12.2 e 4.12.4 si ritiene che alla Ditta EmiliAmbiente Spa, con riferimento al depuratore di Salsomaggiore Terme sito in località Bargone Montauro, possa essere rilasciata l'AUA senza alcuna prescrizione per quanto concerne le emissioni in atmosfera, visto quanto attuato dalla Ditta.

Distinti saluti

Il Tecnico incaricato  
Giovanni Saglia

La Responsabile del Distretto  
Clara Carini

Documento firmato digitalmente

Sinadoc: 13439/2016  
GS/gs.Relaz tec Dep. Salso.odt



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**